
Studi di settore e I.S.A.: il regime premiale

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 12 Luglio 2018

Gli studi di settore, ampiamente utilizzati nel corso degli anni dall'amministrazione finanziaria sia nella programmazione dei controlli, sia negli accertamenti di tipo analitico-induttivo, sono in via di superamento, in quanto destinati ad essere sostituiti, dal periodo di imposta 2018, dagli indici di affidabilità fiscale (ISA). In presenza di determinate condizioni, i contribuenti soggetti agli studi di settore sono ammessi a un regime premiale, nel caso in cui si adeguino alle risultanze degli studi. Le condizioni e gli effetti dell'accesso a tale regime con riferimento ai vari periodi di imposta sono state oggetto di diversi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate succedutisi nel tempo

Aspetti generali

Gli [studi di settore](#), ampiamente utilizzati nel corso degli anni dall'amministrazione finanziaria sia nella programmazione dei controlli, sia negli accertamenti di tipo analitico-induttivo (art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 600/1973; artt. 54 e 55 D.P.R. n. 633/1972), sono in via di superamento, in quanto destinati ad essere sostituiti, dal periodo di imposta 2018, dagli **indici di affidabilità fiscale (ISA)** (art. 9-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96; art. 1, comma 931, legge 27.12.2017, n. 205).

In presenza di determinate condizioni, i contribuenti soggetti agli studi di settore sono ammessi a un *regime premiale*, nel caso in cui si adeguino alle risultanze degli studi. Le condizioni e gli effetti dell'accesso a tale regime con riferimento ai vari periodi di imposta sono state oggetto di diversi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate succedutisi nel tempo.

Per il periodo di imposta 2017 (modello Redditi 2018) il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1.6.2018, n. 110050** ha confermato l'ambito applicativo del regime premiale per i soggetti congrui e coerenti (art. 10, commi 9 e 10, D.L. n. 201/2011).

Requisiti e vantaggi

Per accedere al regime premiale, è necessario che:

- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti congrua, anche a seguito di adeguamento, e coerente con gli specifici indicatori (di coerenza economica e di normalità economica) previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicato;
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

Sono ammessi al regime i soggetti che applicano uno dei 155 studi di settore scelti tra quelli per cui risultano approvati determinati indicatori di coerenza economica:

- indicatori riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle individuate (indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura);
- indicatori riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Rimane confermata l'esclusione per gli studi di settore relativi alle attività professionali.

Il requisito della fedele indicazione dei dati nei modelli degli studi sussiste anche se sono stati commessi errori od omissioni "lievi", come si vedrà più avanti.

Nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento